

Quando è risarcibile il danno da ritardo procedimentale?

Data di pubblicazione: 28/09/2016

Il Consiglio di Stato, Sez. V, con sentenza 22 settembre 2016 n. 3920, è tornato ad occuparsi del tema del risarcimento del danno da ritardo chiarendo il quadro dei presupposti necessari ai fini del suo riconoscimento.¹

Il Collegio, allineandosi all'orientamento giurisprudenziale prevalente, ha ritenuto che la disposizione di cui all'articolo 2-bis della legge n. 241/1990² vada interpretata nel senso che il riconoscimento del danno da ritardo *“non possa restare avulso da una valutazione di merito sulla spettanza del bene sostanziale della vita e che vada, quindi, subordinato, tra l'altro, anche alla dimostrazione che l'aspirazione al provvedimento sia probabilmente destinata ad un esito favorevole e, dunque, alla prova della spettanza definitiva del bene sostanziale della vita collegato a un tale interesse”*.

Osserva il Giudice che il citato articolo 2-bis - introdotto dall'art. 7, comma 1, lett. c) della legge n. 69/2009 - non ha elevato a distinto bene della vita suscettibile di un'autonoma protezione mediante il risarcimento del danno, l'interesse procedimentale al rispetto dei termini dell'azione amministrativa, scisso dal riferimento alla spettanza del bene sostanziale al cui conseguimento il procedimento è finalizzato³.

Si tratta di una fattispecie *sui generis*, specifica e peculiare, da ricondurre alla clausola generale dell'articolo 2043 Cod. civ.⁴ per l'identificazione degli elementi costitutivi della responsabilità civile; conseguentemente, *“l'ingiustizia e la sussistenza del danno non possono, in principio, presumersi iuris tantum, in meccanica relazione al mero fatto temporale del ritardo o del silenzio nell'adozione del provvedimento; in aggiunta il danneggiato deve piuttosto, ex art. 2697 Cod. civ.⁵, dimostrare la sussistenza di tutti gli elementi costitutivi dell'illecito civile, dunque della sua domanda risarcitoria: in particolare sia degli elementi oggettivi (prova del danno e del suo*

¹ La Quinta Sezione si era già espressa sulla medesima questione con la **sentenza 25 marzo 2016 n. 1239** oggetto di segnalazione in questa rubrica (pubblicata 08.04.2016).

² *“Le pubbliche amministrazioni e i soggetti di cui all'articolo 1, comma 1-ter, sono tenuti al risarcimento del danno ingiusto cagionato in conseguenza dell'inosservanza dolosa o colposa del termine di conclusione del procedimento”*

³ *Ex multis*: Cons. Stato, Sez III, 12 marzo 2015, n. 1287; Cons. Stato, Sez IV, 1 luglio 2014, n. 3295; Cons. Stato, Sez IV, 6 aprile 2016, n. 1371; Cons. Stato, Sez V, 11 luglio 2016, n. 3059.

⁴ **Risarcimento per fatto illecito**

Qualunque fatto doloso o colposo, che cagiona ad altri un danno ingiusto, obbliga colui che ha commesso il fatto a risarcire il danno.

⁵ **Onere della prova.**

Chi vuol far valere un diritto in giudizio deve provare i fatti che ne costituiscono il fondamento.

Chi eccepisce l'inefficacia di tali fatti ovvero eccepisce che il diritto si è modificato o estinto deve provare i fatti su cui l'eccezione si fonda

ammontare, ingiustizia, nesso causale), sia dell'elemento soggettivo (dolo o colpa del danneggiante)''⁶.

In conclusione, ai fini risarcitori, in aggiunta alla violazione dei termini procedurali, sono richiesti l'imputabilità della violazione a dolo o colpa dell'Amministrazione, il nesso di causalità tra ritardo e danno patito, nonché la dimostrazione del pregiudizio lamentato.⁷

Nel caso di specie, il Consiglio di Stato ha accolto l'appello proposto dalla Regione Molise per la riforma della sentenza 6 novembre 2015 n. 436, con cui il TAR Molise aveva condannato la suddetta Regione a risarcire i danni da ritardo causati dal superamento dei termini per il rilascio dell'autorizzazione unica di cui all'art. 12 del d.lgs. n. 387/2003⁸.

⁶ Così Cons. Stato, Sez.V, 13 gennaio 2014, n. 63.

⁷ *Ex multis*: Cons. Stato, Sez. IV, 26 luglio 2016, n. 3376; Cons. Stato, Sez. IV, 12 novembre 2015, n. 5143; Cons. Stato, Sez III, 23 aprile 2015, n. 2040; Cons. Stato, Sez V, 9 marzo 2015, n. 1182

⁸ Più precisamente, la sentenza di primo grado aveva accolto il ricorso della ditta alla quale era stata rilasciata l'autorizzazione per la costruzione e l'esercizio di un impianto fotovoltaico, la quale lamentava che, a causa del tempo trascorso per la conclusione del procedimento, non fosse più possibile realizzare l'impianto progettato nei termini prescritti dalla normativa per poter beneficiare dei previsti incentivi statali.